

Impresa Sociale Consorzio Girasole

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA RELATIVI  
ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2019

Il Presidente  
(Carlo Colombo)

## *Capo I - Definizioni e principi generali*

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole (di seguito denominata anche "Impresa Sociale" o "Girasole").

### **Art. 2**

#### **Premesse**

1. In quanto ente esercente attività di pubblico interesse, l'Impresa Sociale Consorzio Girasole è soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.gs n. 33/13 alle condizioni ivi indicate e cioè:
  - nei limiti di compatibilità tra la natura privatistica dell'ente e le norme originariamente predisposte per le pubbliche amministrazioni
  - limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse.
2. Il presente Regolamento è redatto in conformità con le disposizioni e le interpretazioni di ANAC e in particolare con la Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 che all'allegato 1 compie un vaglio relativo alla compatibilità del regime delle pubbliche amministrazioni con le attività svolte dagli enti di diritto privato e dagli enti pubblici economici sia con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione sia con riferimento agli obblighi di trasparenza.

### **Art. 3**

#### **Principio generale di trasparenza**

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

### **Art. 4**

#### **Limiti alla trasparenza**

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nel sito istituzionale di dati relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Girasole è limitata a coloro che siano nominati in rappresentanza di pubbliche amministrazioni ed è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole può pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo, per quanto ritenuto necessario, alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, l'Impresa Sociale Consorzio Girasole provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Per quanto riguarda le notizie relative al personale che opera presso l'Impresa Sociale non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'impresa, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 5**

### **Qualità delle informazioni**

1. L'Impresa Sociale garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, l'esattezza, l'aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società e l'indicazione della loro provenienza.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

## **Art. 6**

### **Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione**

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, sul sito istituzionale dell'Impresa Sociale, nell'apposita sezione "Società Trasparente", tempestivamente e in ragione della natura dell'atto.
2. I documenti sono aggiornati tempestivamente ovvero con le cadenze previste dalla normativa vigente.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dalla normativa vigente. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 7**

### **Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale**

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale dell'Impresa Sociale è collocata un'apposita sezione denominata "Società Trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. La Società può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della "Società Trasparente" relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono rimossi dal sito istituzionale.

## **Art. 8**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti del Consiglio di Amministrazione**

1. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, che siano nominati in rappresentanza di pubbliche amministrazioni, sono pubblicati i seguenti documenti ed informazioni:
  - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b) il curriculum;
  - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  - f) le seguenti dichiarazioni ed attestazioni:
    - f.1) ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982:

una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

      - i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
      - le azioni di società;
      - le quote di partecipazione a società;
      - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
    - f.2) ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982:

- la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.3) ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982:

- una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

f.4) ex art. 3 legge 441/1982:

- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute nell'anno precedente;

- copia della dichiarazione dei redditi;

entrambe da depositare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.5) ex art. 4 legge 441/1982:

- una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio;

- una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, da depositare entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

2. È obbligo del titolare depositare, unitamente ai documenti riferiti alla sua situazione patrimoniale:
  - a) le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f) del comma 1 riferite al suo coniuge non separato legalmente ed ai suoi parenti entro il secondo grado, se consenzienti;
  - b) il documento comprovante il consenso espresso dai soggetti di cui al precedente capoverso finalizzato al deposito ed alla pubblicazione dei predetti documenti a norma dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.
3. Il mancato deposito di uno o più dei documenti e delle attestazioni ovvero l'omissione anche parziale del loro contenuto deve essere formalmente dichiarato dal titolare e/o dai soggetti di cui al comma 2 se consenzienti.
4. Ai fini di dare evidenza sul sito istituzionale dell'eventuale mancato consenso di tutti o di alcuni dei soggetti di cui al comma 2 alla pubblicazione dei documenti 5 attestanti rispettivamente la loro situazione patrimoniale, il titolare è tenuto a dichiarare quali dei predetti soggetti non hanno espresso il consenso che egli ha richiesto.

## **Art. 9**

## **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza**

1. L'Impresa Sociale pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
  - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b) il curriculum vitae;
  - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

### **Art. 10**

## **Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici**

1. L'Impresa Sociale pubblica tutti gli atti concernenti le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, di importo superiore a 1.000 euro, anche cumulati in successive erogazioni, da essa erogati a persone fisiche ed enti pubblici e privati in tabelle con un collegamento alle pagine nelle quali sono indicati i dati relativi ai provvedimenti finali di cui all'art. 27 del D.lgs. 33/2013.
2. Ai sensi del D. Lgs 33/2013, art. 26 comma 4, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

### **Art. 11**

## **Obblighi di pubblicazione del Bilancio**

1. L'Impresa Sociale pubblica i dati relativi ai bilanci di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

### **Art. 12**

## **Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati**

1. L'Impresa Sociale pubblica la Carta dei Servizi, anche tramite link, dei servizi affidati per i quali sia prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti dei Comuni titolari dei servizi affidati.

### **Art. 13**

## **Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati**

1. L'Impresa Sociale pubblica i procedimenti amministrativi eventualmente assunti inerenti i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati, dandone adeguata descrizione, indicando l'ufficio competente e i relativi riferimenti. Sono altresì definite le modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso

#### **Art. 14**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. L'Impresa Sociale, qualora essa operi come stazione appaltante per conto delle Amministrazioni Locali, pubblica e mantiene aggiornati informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **Art. 15**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione della Società**

1. L'Impresa Sociale pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi a:
  - a) componenti del C.d.A;
  - b) articolazione degli uffici, competenze di ciascun ufficio e nomi dei relativi responsabili;
  - c) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'Impresa Sociale mediante l'organigramma;
  - d) elenco dei numeri di telefono nonché caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti dell'Impresa Sociale.
2. La consultazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione è consentita a tutti i soci accedendo al Libro Verbali custoditi nei locali dell'Impresa Sociale.

#### **Art. 16**

#### **Diritto di accesso civico**

1. L'Impresa Sociale disciplina con apposita procedura approvata dal consiglio di amministrazione l'esercizio del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, individuando l'ufficio competente a ricevere le richieste e quello competente a decidere, le modalità per la conservazione delle istanze ricevute e la forma per la presentazione della richiesta (anche attraverso l'elaborazione di apposito facsimile).
2. La procedura è pubblicata nell'apposita sezione denominata "Società Trasparente" del sito dell'Impresa Sociale.